

Oggi, 22 Giugno 2004 presso la Sede della GESAM SPA sita in Lucca, frazione San Concordio in Contrada, via L. Nottolini n. 34, si sono incontrati in rappresentanza dell'Azienda i Sigg. VANTAGGIATO Fabio Direttore Generale, DAVINI Franco Responsabile dell'Ufficio personale e in rappresentanza dei lavoratori la RSU Aziendale composta dai Sigg. GIORGI Dario, SANI Riccardo e SIMONI Riccardo.

Dopo numerosi incontri, che si sono susseguiti nel corso degli ultimi mesi, e dopo l'assemblea di tutto il personale richiesta dalla R.S.U. per esaminare e confrontarsi sulle proposte aziendali, le parti hanno raggiunto il seguente accordo su :

Flessibilità, permessi, recuperi e prestazioni oltre il normale orario di lavoro

Premessa

Flessibilità e permessi retribuiti sono due istituti diversi e pertanto eventuali debiti di orario per eccedenza di flessibilità non comporteranno alcuna diminuzione di permessi disponibili, mentre comporteranno obbligatoriamente il recupero secondo quanto previsto ai successivi punti.

Per le prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro (sono escluse tutte le prestazioni straordinarie non programmabili, per esempio fughe – queste saranno trattate esclusivamente come prestazioni "straordinarie" e sono chiaramente esclusi i dipendenti inquadrati nel 7° e 8° livello, nonché i quadri), è istituita la cosiddetta "*Banca delle Ore*", ossia il dipendente dovrà scegliere all'inizio di ogni semestre (1 gennaio – 1 luglio) se tali prestazioni dovranno essere contabilizzate tutte come "prestazioni straordinarie", oppure tutte "a recupero" o al 50% tra le due tipologie; non sono ammesse altre possibilità.

In caso di scelta "tutte a recupero", ovvero al 50%, le ore effettuate oltre il normale orario di lavoro e considerate a recupero, ancorché conteggiate a parte, saranno considerate a tutti gli effetti come permessi retribuiti e quindi soggetti a quanto previsto per tale istituto contrattuale dal CCNL. In caso di autorizzazione alla richiesta di permessi, saranno scalati prima quelli ottenuti attraverso prestazioni oltre l'orario di lavoro e successivamente quelli previsti dal CCNL a fronte delle cosiddette "festività soppresse". Alla fine dell'anno, in caso di residuo di permessi e, nell'impossibilità di usufruirne, per quelli maturati attraverso maggiori prestazioni oltre il normale orario di lavoro, sarà riconosciuta la maggiorazione prevista dal CCNL.

I permessi retribuiti previsti da CCNL, nonché gli eventuali permessi accumulati per prestazioni oltre il normale orario di lavoro potranno essere usufruiti secondo la discrezionalità dell'azienda e non accorpatisi per più di 4 ore. Eventuali accorpamenti di entità superiore potranno essere autorizzati solo in casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio Personale, se riferiti al singolo dipendente, saranno oggetto di trattativa sindacale, se riferiti all'intera collettività aziendale.

Entrata senza e con flessibilità

Personale operaio ovvero personale che non può usufruire della flessibilità

C'è una franchigia di 5 minuti. Eventuali ingressi in ritardo devono essere preventivamente accordati dal Responsabile. A discrezione di quest'ultimo saranno giustificati nello stesso giorno (è tassativo intanto che il dipendente entrato in ritardo debba presentarsi al suo diretto Responsabile subito e prima di incominciare la sua attività lavorativa, poi da parte di quest'ultimo sarà inserita sul sistema di rilevazione presenze la relativa autorizzazione) ritardi fino a 15 minuti non preventivamente accordati. Se il Responsabile non ritiene di dover giustificare il ritardo, potrà autonomamente adottare quanto previsto ai punti 1 e 2 (rimprovero verbale/scritto) dell'articolo 21 del CCNL; ritardi inferiori a 15 minuti non daranno comunque luogo a recupero.

Reiterati ritardi entro i 15 minuti, con preventiva adozione di rimprovero verbale/scritto, o su segnalazione del Responsabile o per autonoma decisione dell'Ufficio Personale, potranno dar luogo a quanto previsto al punto 3 (multa fino a 4 ore) dell'articolo 21 del CCNL. Sono comunque fatte salve eventuali maggiori sanzioni per ulteriori reiterati e analoghi comportamenti.

Personale che usufruisce della flessibilità


La flessibilità è di 30 minuti dopo il normale inizio dell'orario di lavoro, non c'è una franchigia. Un ingresso in ritardo fra le ore 8,00 e le 8,30 fra lunedì e giovedì, comporterà un analogo recupero entro il giovedì della stessa settimana ovvero entro l'ultimo giorno lavorativo della settimana (venerdì escluso), nel caso in cui il giovedì sia un giorno di festa o di ferie per il dipendente interessato. Eventuali ingressi eccedenti la flessibilità (c'è sempre una franchigia di 5 minuti) saranno trattati come per il personale che non usufruisce della flessibilità. Si concorda inoltre che in situazioni eccezionali, comunque sempre preventivamente autorizzate dal Responsabile, il dipendente può prolungare il suo orario di lavoro mattutino fino massimo alle 12,45, ottenendo così un eventuale scomputo di utilizzo della flessibilità mattutina superiore ai 15 minuti. Si chiarisce che l'allungamento dell'orario mattutino è valido solo per compensazioni nello stesso giorno e quindi non danno origine a crediti per giorni precedenti/successivi, inoltre non sono ammesse compensazioni tramite rientri anticipati. Si ricorda che la compensazione della flessibilità entro il giovedì, ovvero entro l'ultimo giorno lavorativo della settimana (venerdì escluso) nel caso in cui il giovedì sia un giorno di festa o di ferie per il dipendente interessato, è tassativa. In caso di mancato recupero per impossibilità forzata (per esempio malattia, etc.), si concorda che tutto il debito debba essere recuperato al primo giorno utile di rientro. Si concorda inoltre che, per esigenze dell'Ufficio e su richiesta del Responsabile, il dipendente sia obbligato ad un recupero anticipato.

Prestazioni oltre il normale orario di lavoro


- *Tutto a straordinario:* Non sono ottenibili permessi retribuiti aggiuntivi come scomputo di prestazioni oltre il normale orario di lavoro (saranno solo le ore previste dal CCNL). Le prestazioni oltre il normale orario di lavoro, preventivamente autorizzate dal Responsabile, saranno liquidate il mese successivo a quando effettuate. In caso di mancata autorizzazione preventiva il sistema non rileverà alcuna prestazione oltre il normale orario di lavoro, solo se successivamente il Responsabile autorizzerà la prestazione (non oltre 3 gg. lavorativi) la prestazione verrà computata a straordinario.
- *Tutto a recupero:* Le ore oltre il normale orario di lavoro, sempre preventivamente autorizzate dal Responsabile, andranno a incrementare il monte ore dei permessi. Richieste di permessi (sempre autorizzati a discrezione del Responsabile), andranno automaticamente a diminuire il credito di ore disponibili. In caso di mancata autorizzazione preventiva vale quanto detto al precedente punto.
- *Al 50%:* Le ore oltre il normale orario di lavoro, sempre preventivamente autorizzate dal Responsabile, andranno a incrementare per un 50%, il monte ore dei permessi e per il restante 50% le ore di prestazioni oltre il normale orario di lavoro. La differenza fra il monte ore permessi retribuiti e le prestazioni oltre il normale orario di lavoro, così ottenuti non potrà mai essere superiore alla mezz'ora. In caso di mancata autorizzazione preventiva vale quanto detto al precedente punto.

Letto, approvato e sottoscritto


VANTAGGIATO Fabio




DAVINI Franco




GIORGI Dario



SANI Riccardo



SIMONI Riccardo



Oggi, 7 Ottobre 2004 presso la Sede della GESAM SPA sita in Lucca, frazione San Concordio in Contrada, via L. Nottolini n. 34, si sono incontrati in rappresentanza dell'Azienda i Sigg. VANTAGGIATO Fabio Direttore Generale, DAVINI Franco Responsabile dell'Ufficio Personale e in rappresentanza dei lavoratori la RSU Aziendale composta dai Sigg. GIORGI Dario, SANI Riccardo e SIMONI Riccardo.

P r e m e s s o

che in data 22 Giugno c.a. è stato sottoscritto tra le parti l'accordo su :

Flessibilità, permessi, recuperi e prestazioni oltre il normale orario di lavoro

tenuto conto delle motivazioni e/o richieste avanzate dalla R.S.U. in riferimento a quanto precedentemente concordato, le parti sottoscrivono le seguenti modifiche/integrazioni che fanno parte integrante e/o sostituiscono parzialmente l'accordo del 22 Giugno 2004 ed in modo particolare :

1. Premessa : per più di 4 ore è modificata per più di 4,30 ore.

Quindi la nuova dicitura è la seguente :

I permessi retribuiti previsti da CCNL, nonché gli eventuali permessi accumulati per prestazioni oltre il normale orario di lavoro potranno essere usufruiti secondo la discrezionalità dell'azienda e non accorpati per più di 4,30 ore.


Le parti chiariscono inoltre che anche ~~l'istituto~~ ^{per permessi a bilancio} dei permessi con recupero (salvo accordi specifici che prevedano tale maturazione per specifiche attività) possono essere concessi per l'intera mattina (4,30) uniformandosi al punto n. 1 o anche per l'intera giornata nel caso in cui il dipendente abbia terminato i giorni di ferie e i permessi retribuiti previsti contrattualmente.

*(esplicita
oltre da parte della RSU Aziendale e*


Casi particolari (per es. dipendenti con contratto a tempo parziale per il giorno di Venerdì ecc..) verranno esaminati di volta in volta con il Responsabile dell'Ufficio Personale fermo restando per tutti i casi di richiesta di permessi o/e ferie, esigenze aziendali, nonché l'accordo e/o preventiva autorizzazione con il proprio diretto superiore.

Letto, approvato e sottoscritto

VANTAGGIATO Fabio




GIORGI Dario




DAVINI Franco



SANI Riccardo




SIMONI Riccardo




Oggi, 9 Luglio 2008 presso la Sede della GESAM SPA sita in Lucca, frazione San Concordio in Contrada, via L. Nottolini n. 34, alla presenza del Presidente Claudio Riccardi si sono incontrati in rappresentanza dell'Azienda i Sigg. VANTAGGIATO Fabio Direttore Generale, DAVINI Franco Responsabile dell'Ufficio Personale e in rappresentanza dei lavoratori la RSU Aziendale composta dai Sigg. ARDENTI Pietro, NOFORI Simone e GIORGI Dario.

OMISSIS







STRESS

[Handwritten scribbles and marks]

~~OMISSIS~~

Con il presente accordo inoltre, viene riconosciuto il servizio di ristorazione attraverso il buono pasto, per ogni giorno di effettiva presenza in servizio, nelle giornate lavorative in cui la prestazione lavorativa sia di almeno 5,30 ore, anche non continuative.

~~OMISSIS~~

~~[Signature]~~

~~[Signature]~~

~~[Signature]~~

01115515

Letto, approvato e sottoscritto,

Per il GRUPPO GESAM

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Per la RSU AZIENDALE

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

VERBALE DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART.47 DELLA LEGGE 29.12.1990 N. 428

In Lucca, in data 11 Dicembre 2018

tra

GESAM Energia Spa, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Alfredo Alunni Macerini, cedente;

LUCCA HOLDING SERVIZI Srl, rappresentata dall'Amministratore Unico Ing. Luca Bilancioni, cessionario;

e

Le delegazioni sindacali della OO.SS.:

- FILCTEM-CGIL rappresentata da Paolo Bruni
- FEMCA – CISL rappresentata da Andrea Satti
- UILTEC- UIL rappresentata da Riccardo Dell'Amico

La RSA di GESAM ENERGIA rappresentata da Giuseppina Paolinelli

La RSA di Lucca Holding Servizi rappresentata da Moreno Petretti

Premesso che

- a. Con lettera del 19.11.2018 la cedente e la cessionaria hanno fornito alle competenti strutture delle OO.SS. l'informativa ai sensi dell'art.47 L. 428/90 in merito al trasferimento d'azienda per effetto di fusione per incorporazione, con il relativo personale, manifestando la propria disponibilità ad avviare l'esame congiunto ai sensi della richiamata disciplina legale.
- b. Nell'informativa si precisava che l'Assemblea dei Soci di Lucca Holding Servizi Srl nella seduta straordinaria del 18.10.2018 ha approvato il Progetto di Fusione per Incorporazione ex art. 2505 c.c., mediante il quale il patrimonio di Gesam Energia sarà interamente trasferito alla Lucca Holding Servizi Srl, ed in particolare, al compimento del procedimento di fusione, quest'ultima società acquisirà l'azienda di gestione del servizio di pubblica illuminazione e del servizio di gestione termica di tutti gli edifici del Comune di Lucca, ed il relativo personale.
- c. Il trasferimento d'azienda, previsto con decorrenza 01.01.2019, riguarderà tutti i dipendenti facenti parte il ramo d'azienda di gestione del servizio di pubblica illuminazione e del servizio di gestione termica di tutti gli edifici del Comune di Lucca, e pertanto, quattro lavoratori, dei quali si allega elenco e relativa applicazione del CCNL sub allegato A, costituente parte integrante ed essenziale del presente verbale.
- d. Relativamente alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali nella predetta informativa, è stato specificato che non ci saranno conseguenze sociali ed economiche pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori interessati dal trasferimento, con conservazione per i dipendenti del CCNL e dell'Istituto Previdenziale (INPS o INPDAP) e dei trattamenti economici e normativi in atto al momento del trasferimento derivanti da contrattazione nazionale e/o aziendale.
- e. Che le parti in data 24.04.2018 hanno sottoscritto un pre-accordo, sulle modalità di passaggio del personale di GESAM ENERGIA Spa in conseguenza della fusione di cui



trattasi (di cui si allega copia sub allegato B costituente parte integrante ed essenziale del presente verbale).

- f. Su richiesta delle OO.SS. le parti hanno esperito l'esame congiunto di cui alla citata procedura di legge, e per quanto rilevi, del CCNL.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

1. Il preaccordo citato in premessa e sottoscritto dalle parti in data 24.04.2018 si intende qui integralmente richiamato; le Parti si impegnano al mantenimento ed al rispetto di quanto ivi contenuto.
2. I rapporti di lavoro con tutti i dipendenti facenti parte dell'azienda oggetto del trasferimento di cui alla premessa, in organico alla cedente alla data del 31.12.2018, saranno trasferiti senza soluzione di continuità alla cessionaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., con decorrenza 01.01.2019
3. Le anzianità di servizio nonché tutti gli istituti in corso di maturazione previsti dalla cedente alla data di trasferimento, saranno mantenuti per intero ad ogni effetto di legge e di contratto.
4. Il livello d'inquadramento e l'anzianità acquisita da ciascun dipendente presso la cedente saranno mantenuti presso la cessionaria.
5. I dipendenti facenti parte dell'azienda ceduta manterranno il CCNL e gli istituti previdenziali (INPS o INPDAP) applicato dalla cedente e conserveranno i medesimi trattamenti economici e normativi in atto al momento del trasferimento, derivanti da contrattazione nazionale e/o aziendale. Quanto al premio di risultato 2018, lo stesso sarà erogato dalla cessionaria secondo le modalità e i termini già concordati con la cedente Gesam Energia (al momento dell'approvazione del bilancio).
6. La cessionaria si impegna a mantenere i medesimi diritti oggi concordati a garanzia dei dipendenti interessati dalla fusione anche nel caso di future e/o nuove fusioni/cessioni che dovessero interessare i medesimi lavoratori.
7. La cessionaria si impegna a fornire in apposito incontro alle organizzazioni sindacali, a seguito del ricevimento dell'azienda GESAM Energia, una relazione di sostenibilità economico-finanziaria a garanzia della continuità aziendale. Il tutto da effettuarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2019.
8. In un'ottica di omogeneizzazione tra le varie componenti della cessionaria, al fine di garantire un'ampia rappresentanza sindacale, la società LHS s'impegna a riconoscere transitoriamente la possibilità di costituire RSA in ogni settore e ne garantirà la piena e parificata agibilità sindacale, alla pari delle RSU già presenti. L'azienda e le OO.SS. convengono sulla necessità, entro sei mesi dalla fusione, di avviare la procedura di elezioni delle nuove RSU rappresentative dei CCNL applicati in azienda.
9. Cedente e cessionario si impegnano a corrispondere il TFR maturato fino al 31.12.2018, anche se residuo, dei dipendenti di GESAM ENERGIA che passeranno alla cessionaria medesima e che ne faranno espressa richiesta. L'adempimento verrà corrisposto entro eseguito entro il 31 gennaio 2019.
10. Con il presente accordo le parti hanno inteso disciplinare le condizioni per il personale facente parte dell'azienda oggetto di trasferimento, che troveranno applicazione dalla data di fusione.

Si allegano :

Sub Allegato A: elenco n. 4 lavoratori di Gesam Energia che passano in Lucca Holding Servizi

Sub Allegato B: copia pre-accordo sottoscritto in data 24.04.2018

L.C.S.

Ugo Mancini
Dott.

Spina
Li

~~Spina~~

Spina

Donna
Luca

ALLEGATO B)

Verbale di accordo

Il giorno ~~24/09/2018~~ ^{24/09/2018} si sono incontrate le OO.SS.:

- FILCTEM – CGIL rappresentata da ~~BRUNI PAOLO~~ ^{BRUNI PAOLO}
- FEMCA – CISL rappresentata da ~~SATI ANDREA~~ ^{SATI ANDREA}
- UILTEC – UIL rappresentata da Giuseppe Bianchi

e le R.S.U. elette nell'ambito del c.d. Gruppo Gesam e dirette rappresentanti dei lavoratori soggetti del presente accordo

e le società:


- GESAM ENERGIA S.p.A. rappresentata da ~~ALFREDO ALUNNI MACERINI~~ ^{ALFREDO ALUNNI MACERINI}
- LUCCA HOLDING SERVIZI rappresentata da ~~LUCCA BILANCIONI~~ ^{LUCCA BILANCIONI}

al fine di definire il percorso con il quale si realizzerà il trasferimento di Azienda tra le società GESAM ENERGIA S.p.A. (trasferente) e LUCCA HOLDING SERVIZI (trasferitaria), attraverso una fusione per incorporazione, a seguito della scissione asimmetrica di GESAM SPA,

Le parti sopra richiamate definiscono, per l'intera durata dei rapporti di lavoro oggi discussi, fatte salve condizioni di miglior favore, quanto segue:

- in procinto del trasferimento di azienda parti datoriali, trasferente e trasferitaria, invieranno alle OO.SS. ed R.S.U. firmatarie del presente accordo, nonché ai firmatari dei CCNL applicati, la comunicazione obbligatoria di trasferimento di azienda ai sensi dell'art. 47, comma primo, L. 29/12/1990 n. 428 e s.m.i.
- i destinatari della comunicazione risponderanno chiedendo l'attivazione del tavolo di esame congiunto nel corso del quale, come da normativa, si procederà alla definizione e verbalizzazione dei criteri di trasferimento del personale interessato che, essendo ad oggi già stati oggetto di preventive trattative e valutazioni, sinteticamente riassumiamo nei punti principali:
 - a) applicazione dell'art. 2112 c.c. (trasferimento senza soluzione di continuità)
 - b) conservazione per i dipendenti del CCNL e dell'istituto previdenziale (INPS o INPDAP) applicato dal trasferente.
 - c) conservazione dei trattamenti economici e normativi in atto al momento del trasferimento derivanti da contrattazione nazionale e/o aziendale fino ad eventuale rinegoziazione degli stessi.
 - d) su richiesta del singolo dipendente, la possibilità di corresponsione contestuale della quota di TFR maturata sino alla data del trasferimento e presente presso l'azienda trasferente.
 - e) La Società LUCCA HOLDING SERVIZI si impegna a mantenere i medesimi diritti oggi concordati a garanzia dei dipendenti interessati al passaggio anche nel caso di future e/o nuove fusioni e/o cessioni che dovessero interessare i medesimi lavoratori.

Letto firmato e sottoscritto



VERBALE DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA LEGGE

29.12.1990 N. 428

In Lucca, in data 16 luglio 2018

tra

GESAM Spa, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, prof. Ugo Fava, cedente;

LUCCA HOLDING SERVIZI Srl, rappresentata dall'Ing. Luca Bilancioni, cessionario;

e

Le delegazioni sindacali della OO.SS:

- FILCTEM – CGIL rappresentata da Paolo Bruni
- FEMCA-CISL rappresentata da Tognocchi Massimo
- UILTRASPORTI – UIL rappresentata da Simone Marsili
- UILTEC – UIL rappresentata da Giuseppe Bianchi
- UILTUCS – UIL rappresentata da Giuseppe Priolini
- FISASCAT – CISL rappresentata da Simone Pialli
- CONFINTESA rappresentata da Vincenzo Ciccone e Giuliana Bardoni

La RSU di GESAM rappresentata da Moreno Petretti, Riccardo Dell'Amico e Giuseppina Paolinelli.

premessato che


- a) con lettera del 17 maggio 2018 la cedente e la cessionaria hanno fornito alle competenti strutture delle OO.SS l'informativa ai sensi dell'art. 47 legge 428/90 in merito al trasferimento di ramo di azienda, con il relativo personale, manifestando la propria disponibilità ad avviare l'esame congiunto ai sensi della richiamata disciplina legale.
- b) Nell'informativa si precisava che l'Assemblea dei Soci di GESAM Spa nella seduta straordinaria del 21 maggio 2018 ha approvato il Progetto di Scissione asimmetrico non proporzionale ex art. 2506 c. 2 e 2506 bis c.c., mediante il quale il patrimonio di GESAM Spa sarà in parte trasferito a una società per azioni, denominata soc. Lucca Holding Spa e altra parte alla soc. Lucca Holding Servizi Srl, ed in particolare, al compimento del

procedimento di scissione, quest'ultima società acquisirà il ramo d'azienda di gestione dei servizi cimiteriali e il relativo personale.

- c) Il trasferimento d'azienda, previsto con decorrenza 1 agosto 2018, riguarderà tutti i dipendenti facenti parte il ramo d'azienda di gestione dei servizi cimiteriali e, pertanto, dieci lavoratori, di cui un dirigente e nove dipendenti con mansioni operaie e impiegatizie del quale si allega elenco e relativa applicazione del CCNL.
- d) Relativamente alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali nella predetta informativa, è stato specificato che non ci saranno conseguenze sociali ed economiche pregiudizievoli nei confronti dei lavoratori interessati dal trasferimento di ramo d'azienda con conservazione per i dipendenti del CCNL e dell'Istituto Previdenziale (INPS o INPDAP) e dei trattamenti economici e normativi in atto al momento del trasferimento derivanti da contrattazione nazionale e/o aziendale.
- e) Che le parti in data 7/11/2017 hanno sottoscritto un pre-accordo, sulle modalità di passaggio del personale di GESAM SPA in conseguenza della cessione di ramo d'azienda di cui trattasi (di cui si allega copia).
- f) Su richiesta delle OO. SS le parti hanno esperito l'esame congiunto di cui alla citata procedura di legge, e per quanto rilevi, del CCNL.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

- 1) Il preaccordo citato in premessa e sottoscritto dalle Parti in data 7/11/2017, si intende qui integralmente richiamato; le Parti si impegnano al mantenimento ed al rispetto di quanto ivi contenuto.
- 2) I rapporti di lavoro con tutti i dipendenti facenti parte del ramo di azienda oggetto del trasferimento di cui alla premessa, in organico alla cedente alla data del 31 luglio 2018, saranno trasferiti senza soluzione di continuità alla cessionaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., con decorrenza 1 agosto 2018.
- 3) Le anzianità di servizio nonché tutti gli istituti in corso di maturazione previsti dalla cedente alla data di trasferimento, saranno mantenuti per intero ad ogni effetto di legge e di contratto.
- 4) Il livello d'inquadramento e l'anzianità acquisita da ciascun dipendente presso la cedente saranno mantenuti presso la cessionaria.



- 5) I dipendenti facenti parte del ramo di azienda ceduto manterranno il CCNL e gli istituti previdenziali (INPS o INPDAP) applicato dalla cedente e conserveranno i medesimi trattamenti economici e normativi in atto al momento del trasferimento derivanti da contrattazione nazionale e/o aziendale. A tal proposito, relativamente al Premio di Risultato, per la sola competenza 2018 tale garanzia sarà realizzata, in assenza di accordo, attraverso un EDR di valore pari a quanto concordato in GESAM per lo stesso anno, rapportato in dodicesimi dal 1 agosto al 31 dicembre 2018.
- 6) La cessionaria si impegna a mantenere i medesimi diritti oggi concordati a garanzia dei dipendenti interessati dalla cessione di ramo di azienda anche nel caso di future e/o nuove fusioni e/o cessioni che dovessero interessare i medesimi lavoratori.
- 7) La cessionaria si impegna a fornire in apposito incontro alle organizzazioni sindacali, a seguito del ricevimento del ramo d'azienda cimiteriale, una relazione di sostenibilità economico finanziaria a garanzia della continuità aziendale. Il tutto da effettuarsi non oltre il mese d'ottobre 2018.
- 8) In un'ottica di omogeneizzazione tra le varie componenti della cessionaria, al fine di garantire un'ampia rappresentanza sindacale, la società LHS s'impegna a riconoscere transitoriamente la possibilità di costituire RSA in ogni settore e ne garantirà la piena e parificata agibilità sindacale, alla pari delle RSU già presenti. L'azienda e le OO.SS. convengono sulla necessità, entro sei mesi dalla fusione per incorporazione di Gesam Energia Spa in LHS Srl di avviare la procedura di elezioni delle nuove RSU rappresentative dei CCNL applicati in azienda.
- 9) Con il presente accordo le parti hanno inteso disciplinare le condizioni per il personale facente parte del ramo di azienda oggetto di trasferimento che troveranno applicazione dalla data di cessione di ramo di azienda.

L.C.S.

The page contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'frank' and another below it. In the center, there are several more signatures, some of which are quite stylized and difficult to decipher. On the right side, there are several initials, including 'B' and 'Be'. The signatures are scattered across the bottom half of the page, indicating the presence of multiple signatories.

Verbale di accordo

Il giorno 7 novembre 2017 si sono incontrate le OO.SS.:

- FILCTEM – CGIL rappresentata da Franco GALEOTTI
- UILTEC – UIL rappresentata da Giuseppe BIANCHI
- UIL Trasporti rappresentata da Simone MARSILI

e la RSU eletta in GESAM e diretta rappresentante dei lavoratori soggetti del presente accordo

e le società:

- GESAM Spa rappresentata dal Presidente Ugo FAVA e dal Direttore Generale Fabio VANTAGGIATO
- LUCCA Holding Servizi srl rappresentata dall'Amministratore Unico Luca BILANCONI

al fine di definire il percorso con il quale si realizzerà il Trasferimento di Ramo di Azienda tra le società GESAM S.p.A. (trasferente) e LUCCA HOLDING SERVIZI (trasferitaria) del ramo di azienda "Servizi Cimiteriali", a seguito della scissione asimmetrica di GESAM.

Le Parti sopra richiamate definiscono, per l'intera durata dei rapporti di lavoro oggi discussi, fatte salve condizioni di miglior favore, quanto segue.

1. In procinto del trasferimento del ramo di azienda le parti datoriali, trasferente e trasferitaria, invieranno alle OO.SS. ed RSU firmatarie del presente accordo, nonché ai firmatari dei CCNL applicati, la comunicazione obbligatoria di trasferimento di ramo di aziendale ai sensi dell'art. 47, comma primo, L. 29/12/1990 n. 428 e s.m.i.
2. I destinatari della comunicazione risponderanno chiedendo l'attivazione del tavolo di esame congiunto nel corso del quale, come da normativa, si procederà alla definizione e verbalizzazione dei criteri di trasferimento del personale interessato che, essendo ad oggi già stati oggetto di preventive trattative e valutazioni, sinteticamente riassumiamo nei punti principali:
 - a) Applicazione dell'art. 2112 c.c. (trasferimento senza soluzione di continuità)
 - b) Conservazione per i dipendenti del CCNL e dell'istituto previdenziale (INPS o INPDAP) applicato dal trasferente
 - c) Conservazione dei trattamenti economici e normativi in atto al momento del trasferimento derivanti da contrattazione nazionale e/o aziendale fino ad eventuale rinegoziazione degli stessi
 - d) La Società LUCCA HOLDING SERVIZI si impegna a mantenere i medesimi diritti oggi concordati a garanzia dei dipendenti interessati al passaggio anche nel caso di future e/o nuove fusioni e/o cessioni che dovessero interessare i medesimi lavoratori

Letto firmato e sottoscritto